

I buoni postali ricevuti in eredità non entrano nella denuncia di successione

Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate - Risoluzione 13 luglio 1999 n. 115/E

I buoni postali ricevuti in eredità devono essere esclusi dalla denuncia di successione. Il loro trattamento, infatti, deve essere assimilato in tutto e per tutto a quello dei titoli di Stato. In ogni caso, sarà necessario presentare una dichiarazione di esonero dall'obbligo suddetto per risultare pienamente in regola con gli adempimenti successori. La precisazione è contenuta nella risoluzione 13 luglio 1999 n. 115/E con la quale il ministero delle Finanze ha risposto a un quesito sollevato dalle Poste italiane Spa in merito all'assoggettamento dei buoni postali all'imposta di successione e agli eventuali obblighi dichiarativi a carico degli eredi. I dubbi avanzati hanno riguardato, in particolare, la necessità di includere nella dichiarazione di successione anche detti strumenti finanziari in presenza di altri beni compresi nell'attivo ereditario e l'eventuale ulteriore obbligo di presentare la dichiarazione di esonero nel momento in cui l'asse ereditario fosse costituito esclusivamente dai buoni stessi. (Gu.No.)

OGGETTO: Buoni Postali. Assoggettamento all'imposta di successione.

Con nota del 6 marzo 1999, le Poste Italiane S.p.A. hanno chiesto di conoscere il trattamento tributario successorio dei buoni postali.

Più precisamente, chiede di conoscere:

1) se, in presenza anche di altri beni compresi nell'attivo ereditario, gli eredi debbano necessariamente includere nella dichiarazione di successione i buoni postali;

2) se, al contrario, in assenza di altri beni, gli eredi stessi debbano presentare la dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Il quesito trae origine, da una parte, dalla considerazione che i buoni postali non sono espressamente compresi tra i beni che non concorrono a formare l'attivo ereditario ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto e, dall'altra, dalla considerazione che, ai sensi del citato art. 48, è fatto divieto agli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali nonché ai pubblici ufficiali di compiere atti relativi a trasferimenti *mortis causa*, senza la prova della presentazione della dichiarazione di successione o senza che sia stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non sussisteva tale obbligo.

Lo stesso divieto viene esteso alle aziende, agli istituti di credito, alle società e agli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed

altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, i quali, parimenti, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti *mortis causa*, se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione o della dichiarazione integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli o senza che sia stato dichiarato per iscritto l'insussistenza di tale obbligo.

Ciò posto, occorre esaminare distintamente le due questioni:

a) trattamento tributario dei buoni postali ai fini dell'imposta di successione;

b) sussistenza dell'obbligo di dichiarazione dei suddetti beni.

Relativamente al primo aspetto, si osserva che la Scrivente si è più volte pronunciata sul problema del trattamento tributario successorio dei buoni postali, ritenendo, con costante orientamento, i suddetti buoni equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico, e, come tali, esclusi dall'attivo ereditario.

Si richiama a tal proposito, innanzitutto, la circolare n. 10 del 28 ottobre 1972, con la quale, anche alla luce del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, la Scrivente riteneva estesa ai buoni postali fruttiferi l'esenzione dal tributo successorio già prevista per le «cartelle fondiarie, edilizie ed agrarie emesse dagli Istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento, nonché per le obbligazioni emesse dall'Istituto di

credito per le imprese di pubblica utilità per i diversi titoli, tutti portanti la specifica dizione esenti da ogni imposta presente e futura».

Con circolare n. 5 del 10 gennaio 1973, illustrativa del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, allora vigente, al paragrafo 2 la Scrivente chiariva quali esenzioni e agevolazioni rimanevano salve alla luce del disposto del terzo comma dell'art. 58 del D.P.R. n. 637 del 1972 il quale, mentre statuiva l'abrogazione, fra le altre, delle disposizioni che stabilivano esenzioni non contemplate nel decreto, escludeva dalla stessa abrogazione le esenzioni e le agevolazioni a favore dei titoli di Stato ed equiparati.

In proposito, si precisava appunto che nel termine «equiparati» andavano ricompresi tutti i titoli assimilati, sul piano strettamente fiscale, a quelli di Stato e cioè a tutti i titoli riconosciuti esenti da ogni imposta.

Il cennato indirizzo interpretativo in ordine all'intassabilità dei suddetti titoli veniva confermato nella risoluzione n. 321639 del 1° aprile 1975, con la quale si riteneva applicabile ai titoli in questione «il principio di carattere generale secondo cui, pur mancando nelle norme di emissione dei titoli un esplicito richiamo, quanto al trattamento tributario, all'equiparazione ai titoli di Stato, l'equiparazione stessa si realizza di fatto tutte le volte che ai titoli venga riconosciuto il trattamento tributario dei titoli di Stato».

È opportuno poi evidenziare che la Direzione Centrale per la Riscossione, con la circolare n. 259 del 28 ottobre 1996, nel fornire chiarimenti in ordine alla possibilità di costituire depositi cauzionali in buoni postali fruttiferi a garanzia dei rimborsi delle imposte tramite conto fiscale, ha rappresentato, fra l'altro, che la Direzione Generale del Tesoro ha ritenuto legittima la procedura di costituire i depositi di cui sopra, atteso che, per il combinato disposto dell'art. 177 del D.P.R. n. 156 del 29 marzo 1973 e dell'art. 22 del Regolamento del 28 dicembre 1993, n. 567, concernente l'istituzione del conto fiscale, i buoni postali possono essere assimilati ai titoli di Stato e garantiti dallo Stato.

Infine, la Cassa Depositi e Prestiti, con nota del 21 maggio 1998, indirizzata alla Scrivente, ha osservato che la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni non ha inciso in alcun modo sull'assetto normativo dei titoli in esame, in quanto il risparmio postale, comprensivo anche dei relativi libretti, vie-

ne emesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, che ne è titolare in via esclusiva.

Chiarito, in tal modo, il contesto normativo in cui si è pervenuti alla equiparazione dei buoni postali ai titoli di Stato e alla conseguente loro esenzione dal tributo successorio, per quanto riguarda più specificamente la questione *sub b*), relativa alla eventuale inclusione o meno di detti titoli nella dichiarazione di successione, si osserva quanto segue.

Con risoluzione n. 400203 del 15 luglio 1989, in vigore quindi dell'art. 49 (diritti ed obblighi a carico di terzi) del più volte citato D.P.R. n. 637 del 1972, la Scrivente ribadiva quanto deliberato nelle riunioni degli Ispettori Compartimentali tenutesi nei mesi di aprile e luglio 1984 in merito alla non tassabilità dei Buoni Ordinari del Tesoro e all'inesistenza di un obbligo da parte del contribuente di denunciarli nella dichiarazione di successione.

Al riguardo, considerato che il più volte citato art. 48 del vigente Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, fatta eccezione per le disposizioni innovative di cui ai commi 1 e 7 - che non rilevano ai fini della questione in esame - riproduce il contenuto dell'art. 49 del D.P.R. n. 637 del 1972 e tenuto conto della cennata equiparazione a tutti gli effetti tra i buoni postali e i titoli di Stato, non v'è ragione di ritenere sussistente un obbligo da parte dell'erede di includere detti buoni nella dichiarazione di successione.

Del resto, secondo quanto precisato al paragrafo 2 della circolare n. 64 del 5 novembre 1973 e ribadito con risoluzione n. 270366 del 7 luglio 1981, solo quei beni per i quali l'amministrazione può svolgere un'azione di accertamento (aziende, navi azioni, obbligazioni ed altri titoli, quote sociali) non possono mai rientrare nell'esonero dalla dichiarazione di successione, in quanto il valore di tali beni non è quello indicato nella dichiarazione degli eredi, ma appunto, quello che risulterà dal definitivo accertamento.

Per quanto riguarda, infine, l'ipotesi *sub 2*), si ritiene che l'erede, ai sensi del citato art. 28, comma 7 del decreto legislativo n. 346 del 1990, sia esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione e che sia senz'altro obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero o, più precisamente, sia tenuto a dichiarare per iscritto l'insussistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione, così come espressamente previsto dal comma 4 del più volte citato art. 48 dello stesso decreto legislativo.

INTERPRETAZIONE



IL COMMENTO

INTERPRETAZIONE

Trattamento equiparabile a quello di Bot e Cct

Sulla questione della rilevanza, ai fini dell'imposta di successione, dei buoni postali fruttiferi presenti nel patrimonio del de cuius, va innanzitutto osservato che il codice postale e delle telecomunicazioni (di cui al Dpr 29 marzo 1973 n. 156), mentre all'articolo 174 confermò che «il capitale e gli interessi costituenti l'importo dei buoni sono esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie, presenti e future», al successivo articolo 413 stabilì che la detta esenzione era applicabile «fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6) dell'articolo 9 e del sesto comma dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1974».

Il precedente orientamento - Non era affatto chiaro se il disposto di detto articolo 174 fosse applicabile anche all'imposta di successione: l'amministrazione finanziaria, nella circolare 1° aprile 1975 prot. n. 321639 ritenne che detta «disposizione non può riguardare, come tale, il tributo successorio, tenuto conto dei limiti di applicabilità della norma richiamati nell'articolo 413: invero, le disposizioni della legge di delega sulla riforma tributaria, richiamate nel predetto articolo 413, stabiliscono fra l'altro che le esenzioni vigenti agli effetti delle tasse e delle imposte indirette sugli affari potranno essere attuate attraverso attenuazioni dell'Irpeg e dell'Ilor». Nell'ambito di questo dettato normativo, secondo le Finanze, non poteva dunque intendersi compresa anche l'imposta successoria sul rilievo che essa «attiene non al reddito, ma al patrimonio nella sua globalità presso a base dell'imposizione in un momento particolare quale è quello del decesso del suo titolare».

Inoltre, sempre nella medesima sede della circolare n. 321639, le Finanze sostennero che il problema della tassazione successoria dei buoni postali non poteva avere soluzione nemmeno mediante l'applicazione di un'altra disposizione della legge di delega, concernente specificatamente i buoni postali fruttiferi, e cioè quella portata al punto 2) dello stesso articolo 9 della legge 825/1971, trasfusa, poi, nell'articolo 31 del Dpr 29 settembre 1973 n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie), secondo cui gli interessi, i premi e gli altri frutti dei buoni postali fruttiferi sono esenti dall'Irpeg, dall'Irpeg e dall'Ilor: infatti lo stesso decreto 601/1973, mentre statuisce (all'articolo 42) l'abrogazione delle disposizioni concernenti esenzioni diverse da quelle considerate nel decreto medesimo o in altri decreti emanati in attuazione della legge 825/1971, non prevede ulteriori esenzioni in favore dei buoni postali fruttiferi.

Tuttavia si perviene ugualmente a ritenere l'intassabilità dei buoni postali caduti in successione, risolvendo la questione nell'ambito delle disposizioni recate nella legislazione in materia di imposta di successione. Già l'articolo 58 del Dpr 26 ottobre 1972 n. 637 (la legge sull'imposta di successione antecedente a quella attualmente vigente), infatti, mentre statuisce l'abrogazione, fra le altre, delle disposizioni che stabilivano esenzioni non contemplate nel decreto medesimo, escludeva dalla stessa abrogazione «le esenzioni e le agevolazioni a favore dei titoli di Stato, garantiti dallo Stato ed equiparati» (identica norma esonerativa da tassazione dei titoli di Stato, e di quelli a essi equiparati, è poi ripetuta nel vigente testo unico).

L'attuale interpretazione - Ora, queste disposizioni conducono dunque a ritenere l'intassabilità dei buoni postali ben potendosi ritenere «equiparati», i buoni postali fruttiferi, per la considerazione che la giurisprudenza ha sempre sostanzialmente riconosciuto ai buoni postali lo stesso trattamento tributario dei titoli di Stato (si vedano, in tal senso, le circolari 28 ottobre 1972 n. 10 e 10 gennaio 1973 n. 5, la risoluzione 1° aprile 1975 n. 321639 e la circolare 28 ottobre 1996 n. 259). In altri termini, si applica, nella fattispecie il principio di carattere generale secondo cui, pur mancando nelle norme di emissione dei titoli un esplicito richiamo, quanto al trattamento tributario, all'equiparazione ai titoli di Stato, l'equiparazione stessa si realizza di fatto tutte le volte che ai titoli venga riconosciuto il trattamento tributario dei titoli di Stato.

Quanto infine all'obbligo di comprendere comunque i beni esenti da imposta di successione nella relativa denuncia, è principio consolidato, in tema di titoli di Stato, che, stante la previsione di esenzione dal tributo, non sussista obbligo di denuncia dei titoli stessi (risoluzione 15 luglio 1989 n. 400203) in quanto non v'è ragione di ritenere sussistente in capo all'erede un obbligo di includere i beni, tributariamente irrilevanti, nella dichiarazione di successione. Infatti, solo per quei beni per i quali l'amministrazione può svolgere un'azione di accertamento (circolare 5 novembre 1973 n. 64 e risoluzione 7 luglio 1981 n. 270366) non vi può essere esonerazione dalla dichiarazione di successione; fa eccezione il solo caso della successione devolutasi al coniuge e ai parenti in linea retta qualora il valore dell'eredità non superi 50 milioni e non comprenda beni immobili, per la quale, appunto, ai sensi del comma 7 dell'articolo 28 del Dlgs 346/1990, non v'è obbligo di dichiarazione.

Angelo Busani